

ESENTE



19580 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Ud. 16/06/2015 - CC

Ca. 19580

R.G.N. 26861/2014

Rep. 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26861-2014 proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI COMO;

- *ricorrente* -

contro

FERRETTI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato
GIULIO CIMAGLIA, che la rappresenta e difende anche
disgiuntamente all'avvocato ALBERTO RODA, giusta procura in
calce al controricorso;

GRUPPO s.r.l., in persona del presidente pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO LONGO, che la
rappresentata e difende anche disgiuntamnete agli avvocati ANDREA

MARCINKIEWICZ e MATTEO MICHELE, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso il decreto del TRIBUNALE di COMO, depositato il 28/07/2014 - C.P. 26/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi gli Avvocati GIULIO CIMAGLIA e LUCIO FILIPPO LONGO, che si riportano entrambi agli scritti.

RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile:

"Con decreto 28 luglio 2014 il Tribunale di Como – Sezione Feriele liquidava in qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della società Gruppo s.r.l. un acconto per l'attività prestata, pari ad € 700.000,00.

Contro il provvedimento proponeva ricorso straordinario per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, denunciandone la nullità, per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. e adducendo la violazione dell'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 perchè la liquidazione era stata deliberata da parte della sezione feriale del Tribunale di Como, nonostante esulasse dall'ambito degli affari da trattarsi nel periodo feriale, in carenza della dichiarazione di urgenza del collegio,

richiesta dal secondo comma dell'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'escludere l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il Tribunale concede o nega gli accenti sul compenso richiesti dal commissario giudiziale. Tali provvedimenti sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto. Essi non assumono, di conseguenza, l'efficacia di cosa giudicata e non pregiudicano, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso (Cass. Civ. Sez. I 31 agosto 2010 n. 18916; Cass. Civ. Sez. VI – I ord. 16 settembre 2014 n. 18494), che il Tribunale liquida, dopo la presentazione del rendiconto, con decreto adottato ex art. 39 l. fall., ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Oltre a ciò, nel caso in esame, manca la titolarità del potere di impugnazione del pubblico ministero: la regola della tipicità, contenuta negli artt. 69 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche di tali norme che, avendo carattere imperativo, non ammettono, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il potere di azione né tanto meno quello di impugnazione in



capo al pubblico ministero (Cass. Civ. Sez. I 16 ottobre 2012 n. 17764).”

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;

- che il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso.

IL CASO.it

Roma, 16 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Depositata in Cancelleria

Oggi. 30 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Ornella Latrofa

Ornella Latrofa